



UTILITALIA

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/2002
che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica**

Contributo di Utilitalia

6 aprile 2020



Il PNIEC pubblicato dal Governo nel gennaio 2020 ha rideterminato al ribasso il contributo in termini di efficienza energetica che il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) può apportare al sistema al 2030. Il nuovo obiettivo per i TEE è determinato in 12,265 Mtep al 2030, con una contrazione di circa il 20% rispetto alla precedente proposta PNIEC, mentre sono rimasti invariati gli obiettivi per strumenti come il Conto Termico e le Detrazioni fiscali.

Al riguardo si evidenzia che:

- nel decennio trascorso **il meccanismo dei TEE ha inciso solo in minima parte sulla bolletta dei consumatori finali**, se comparato ai costi delle misure incentivanti per le energie rinnovabili (valori rispettivamente pari al 1% e al 15% del costo totale);
- il *saving* energetico derivante dagli interventi stimolati dalle politiche di defiscalizzazione viene generalmente stimato, mentre **quello generato dai TEE è misurato e verificabile in modo oggettivo**;
- il meccanismo dei TEE presenta un livello di costo/efficacia per la collettività decisamente migliore rispetto agli altri strumenti messi in campo e determina un effetto leva, in termini di mobilitazione degli investimenti, decisamente superiori agli altri interventi. Il PNIEC stima una attivazione di investimenti connessi al solo comparto della efficienza energetica di oltre 20 miliardi€/anno fino al 2030.

Per tali motivi proponiamo un intervento rispetto al testo dello Schema di Dlgs come segue:

- all'art 6, comma 1, lettera f), dopo le parole: *coerente con le previsioni del PNIEC, e*, aggiungere: *“con l’effettiva capacità degli interventi che accedono al meccanismo di generare certificati bianchi nonché”*.
- all'art 6, comma 1, lettera f), dopo le parole: *con le risultanze dell’attività di monitoraggio dell’attuazione delle misure ivi previste*, aggiungere: *“e consentono l’integrale copertura dei costi sostenuti dai Soggetti obbligati, qualora operanti in regime di concessione.”*
- all'art 6, comma 1, lettera f), dopo le parole: *segnalazione dell’ARERA, modalità*, eliminare le parole: *“alternative o”*.

il meccanismo dei Certificati bianchi ha assicurato una base solida di efficienza energetica nel Paese e lo Schema di Dlgs conferma tale strumento di intervento. Vi è bisogno, tuttavia che tale strumento, nei prossimi anni, per operare in maniera efficiente sia adeguatamente modulato in funzione della capacità del Mercato di generare Titoli di Efficienza Energetica (certificati bianchi), nei vari anni. Inoltre, appare necessario definire la copertura dei costi - non altrimenti recuperabili - che sostengono i Soggetti obbligati al conseguimento degli obiettivi di Efficienza (i Distributori di energia elettrica e gas).

I progetti di investimento in efficienza energetica hanno, di solito, un orizzonte di medio-lungo periodo e ipotizzare un superamento del meccanismo allorquando sono in corso iniziative di investimento non solo depotenzia la spinta del meccanismo stesso ma determina una incertezza



di mercato per le ESCO che non è la migliore condizione per consentire di raggiungere obiettivi strategici per il Paese.

In allegato alle presenti osservazioni, vogliamo segnalare anche quelli che, secondo Utilitalia, sono gli interventi necessari ad assicurare un ordinato funzionamento del Mercato dei TEE sia nel breve che nel medio termine, che codesta Spett. Commissione può trasmettere alle Istituzioni competenti.

Inoltre, segnaliamo quanto segue:

- **all'art 6, lettera g), aggiungere alla fine: "Gli interventi ammissibili al Conto Termico non sono incompatibili con strumenti di sostegno destinati agli impianti di alimentazione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento"**

Valutiamo positivamente la possibilità di ampliamento del perimetro di applicazione del Conto Termico di sostegno delle iniziative attivate dai Clienti finali. Tale iniziativa non può, tuttavia, confliggere con le iniziative autonomamente attivate dagli Operatori dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Appare necessario, dunque, rimuovere le incompatibilità tra la nuova disciplina che lo Schema di Dlgs prevede e quanto ad oggi è già adottato ed ha mosso significativi investimenti nel settore.

- **all'art 9, c. 1 lettera a), aggiungere alla fine: "il GSE, al fine di assicurare la massima condivisione dei contenuti del rapporto, effettua una preventiva consultazione pubblica e ne rende noti i risultati".**

Il teleriscaldamento è l'unica tecnologia in grado di recuperare grandi quantitativi di calore di risulta proveniente dai siti produttivi non altrimenti utilizzabile (cascami di calore), proveniente da fonti rinnovabili (biomassa e geotermia a bassa entalpia) o prodotti in assetto cogenerativo.

Secondo studi di Legambiente, il potenziale di sviluppo tecnico del TLR sarebbe pari a 40.000 GWh, ossia quasi 3 volte superiore al dato stimato nel PNIEC

Utilitalia si rende disponibile a collaborare con le Istituzioni, anche con un supporto del mondo accademico, per fornire dati e valutazioni aggiornate sul Sistema del teleriscaldamento e teleraffrescamento e per tale motivo ritiene utile che, prima della pubblicazione del Rapporto periodico del GSE, venga svolta una consultazione aperta agli stakeholder per consentire la massima condivisione delle analisi svolte, che incidono fortemente sui piani di investimento degli Operatori.